

7 agosto 2014

Operazioni straordinarie

La scissione negativa

Le peculiarità ed i limiti di ammissibilità dell'operazione. La necessità della perizia ed i criteri di redazione. I risvolti contabili per la scissa e la/e beneficiaria/e.

Dott. Alessandro Tentoni, Studio Palmeri Commercialisti Associati
in collaborazione con Contabilità, Finanza e Controllo (Il Sole24Ore)

La scissione negativa ricorre piuttosto di frequente nella pratica, pur non trovando ancora specifica disciplina legislativa e solo sporadici spunti nella prassi contabile. Benché le posizioni dottrinali non risultino del tutto allineate, l'operazione può essere realizzata in quasi tutte le tipologie in cui può manifestarsi la gestione straordinaria in parola, compresa probabilmente la fattispecie con beneficiarie di nuova costituzione. Elemento che appare imprescindibile è il valore economico positivo del ramo scorporato, ancorché con deficit patrimoniale, la cui determinazione con apposita perizia dovrebbe seguire una logica differenziale, più che di *standing alone*. Sulla base di tale valutazione i disavanzi, da concambio o da annullamento, che inevitabilmente rileva la beneficiaria possono convertirsi in plusvalori di attivo o minusvalori di passivo.

Tipi di scissione

Come noto la scissione societaria è un'operazione straordinaria in cui uno o più rami d'azienda, o insiemi di attività e passività produttivamente scoordinati¹, viene scorporato da una società definita "scissa" a favore di

¹ Sulla differenza tra raggruppamenti di singoli beni e ramo d'azienda, anche per le conseguenze sul piano tributario, si veda il contributo di E. Fusa, "Problematiche fiscali nella valutazione dei rami aziendali", in *Contabilità finanza e controllo*, n. 11/2013, pagg. 52-56.

una o più società definite “beneficiarie”, preesistenti o di nuova costituzione, in cambio di quote o azioni assegnate ai soci scorporante, ovvero dell’annullamento dell’eventuale partecipazione detenuta dalla beneficiaria nella scissa, che può persistere con altri complessi economici o estinguersi.

L’istituto, disciplinato dagli articoli 2506 e seguenti del codice civile, rientra quindi nel novero dei trasferimenti d’azienda in cambio “di carta”, anziché regolati in moneta, benché proprio il secondo comma della disposizione citata consenta di regolare lo scambio con un conguaglio in denaro, non superiore peraltro al dieci per cento del corrispettivo in titoli.

Questo aspetto incentiva il ricorso all’operazione e presenta, rispetto alle fattispecie similari della fusione o del conferimento d’azienda, ulteriori varianti relative alle diverse modalità di assegnazione delle quote o azioni ai soci della scissa.

Infatti, in generale possono essere distribuite partecipazioni in ciascuna beneficiaria nella stessa percentuale di possesso del capitale sociale della società che si scinde o in misura diversa, mantenendo naturalmente l’equivalenza di valore per ciascun socio della società scorporante, realizzando rispettivamente una scissione proporzionale o non proporzionale.

Nel solco della seconda tipologia, l’articolo 2506 secondo comma consente ora espressamente di assegnare a qualche socio quote o azioni della scissa, anziché delle beneficiarie, con l’approvazione unanime dell’operazione che si definisce “asimmetrica”.

Sulla base dell’analisi svolta la scissione può quindi configurarsi **totale o parziale, per incorporazione o con beneficiarie di nuova costituzione, proporzionale o non proporzionale (in questo caso, eventualmente, anche asimmetrica)**.

Occorre precisare che, in ipotesi di estinzione della scissa, è necessaria la pluralità delle società beneficiarie; al contrario si realizzerebbe una fusione per incorporazione, se l’unica beneficiaria fosse preesistente, o una eventuale trasformazione qualora risultasse neo costituita e di altra forma.

Concentriamo ora l’attenzione sulla scissione di un ramo d’azienda con patrimonio netto contabile negativo, indipendentemente dalla tipologia utilizzata.

Caratteri della scissione negativa

Può accadere che il perimetro del ramo d'azienda oggetto di scissione venga disegnato con valori delle passività superiori alle attività, a causa ad esempio di immobili sottovalutati, *asset* immateriali non contabilizzati, partecipazioni in società profittevoli iscritte al costo storico, o per la scelta di dotare i beni aziendali trasferiti di un consistente indebitamento.

In questo contesto va inserito il caso delle aziende in perdita, in cui i risultati negativi d'esercizio hanno eroso completamente il patrimonio netto, disceso sotto lo zero.

Le cause promozionali dell'operazione in tali situazioni possono essere le più svariate.

Nel primo gruppo la scissione, come anche altre gestioni straordinarie, consente spesso l'emersione del valore reale di un'attività a causa dell'aumento del capitale sociale delle beneficiarie superiore rispetto al patrimonio netto contabile ricevuto, con imputazione della differenza ai cespiti sottostimati.

Nelle situazioni di crisi, invece, la motivazione sottesa potrebbe consistere nel separare l'unità da altri rami redditizi ed avviarla alla cessione o liquidazione, nel favorire un ricambio imprenditoriale e magari l'insediamento di un C.R.O. (Chief Restructuring Officer) mediante una scissione non proporzionale, nell'implementare il ramo scorporato in un'azienda preesistente le cui sinergie possano favorire il processo di *turnaround*.

Restano poi valide tutte le altre cause che inducono solitamente ad avvalersi dell'istituto², che possono ricorrere anche nel caso di una divisione con deficit contabile.

Dal punto di vista normativo, pur nel silenzio del legislatore civilistico, l'operazione viene oramai pacificamente accettata, a condizione che il **valore economico del ramo risulti positivo** e, secondo alcuni riferimenti di prassi, **in presenza di beneficiarie preesistenti**.

Circa il primo profilo, poiché lo schema della scissione prevede un pagamento in titoli a fronte dell'unità aziendale ricevuta, assegnati peraltro ai soci della scissa o annullati in caso di partecipazione *intercompany*,

² A questo proposito si veda, per tutti, la trattazione arricchita da casi di studio di G. Savioli, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè, Milano, 2008, pagg. 351 e seguenti.

Di recente è capitata una scissione parziale negativa per incorporazione, in una beneficiaria socio unico della scissa, del ramo aziendale comprendente il *know-how* ed i beni intangibili strategici, con la prospettiva di migliorare la redditività operativa dell'impresa industriale appesantita dai consistenti ammortamenti dei suddetti *asset*. A seguito della valutazione economica positiva del compendio scorporato sono emersi rilevanti plusvalori rispetto ai modesti saldi contabili, anche per i contratti di *service* stipulati a favore della scissa, che ha mantenuto la struttura produttiva.

consegue la circostanza che il valore dell'apporto risulti di segno positivo, quantomeno da un punto di vista sostanziale, così da giustificare la controprestazione in parola.

In dottrina non manca, tuttavia, una tesi suggestiva³, che ammette l'operazione in discorso anche in caso di **capitale economico nullo o negativo** con conseguente assegnazione delle quote o azioni della scissa (o annullamento), che si avvantaggia in definitiva per la dismissione di un complesso aziendale con valore reale sottozero, ai soci della beneficiaria, che acquisisce del resto tale disvalore. In particolare, secondo questo filone interpretativo, la fattispecie risulterebbe legittima in presenza di compagini sociali identiche, e con l'obbligo di attingere per l'assegnazione dai titoli della scissa già in possesso della stessa società, o di proprietà dei soci in vista della programmata redistribuzione, reputando esclusa la legittimità di un aumento di capitale sociale a supporto dello scorporo negativo.

L'alternativa è di qualificare la specifica fattispecie come una sorta di compravendita con accollo di debito, con la particolarità che il prezzo in quote o azioni non viene corrisposto al soggetto avente causa, bensì ai suoi soci.

Sul piano civilistico e fiscale il trattamento risulterebbe però diverso: basti pensare alla responsabilità per l'intero ammontare delle passività a carico dell'accollante, disposta dall'articolo 1273 secondo comma del codice civile, anziché circoscritta al valore del patrimonio effettivo rimasto alla scissa ed a quello delle altre eventuali beneficiarie, secondo quanto previsto dell'articolo 2506-quater terzo comma in tema di garanzia per il complesso dei debiti del ramo scisso.

Sulla necessaria preesistenza della beneficiaria si pone l'autorevole voce del principio contabile OIC numero 4, mentre alcuni pareri di organismi notarili (come la Massima L.E.1/2008 del Collegio Notarile del Triveneto) richiedono l'ulteriore condizione della presenza di riserve capienti nel patrimonio della beneficiaria.

Certamente si può condividere il timore di costituire una società apportando un ramo aziendale in deficit contabile, ancorché di valore economico positivo, considerato l'atteggiamento cauto del legislatore civilistico per i conferimenti in società di capitali manifestato dagli articoli 2342 e seguenti.

Fra l'altro la stima richiesta dalla normativa, senza voler pensare a valutazioni di comodo, è per sua natura discrezionale e potrebbe rivelarsi

³ Cfr. E. Civera, *Le operazioni straordinarie*, Ipsoa, Milano, 2008, pagg. 600 e seguenti.

persino superata nel momento dell'effetto giuridico della scissione, distante diversi mesi rispetto alla presentazione del progetto, come si chiarirà in seguito.

Infine, l'ammontare minimo del capitale sociale resterebbe rimesso alla determinazione soggettiva della consistenza economica della divisione interessata, rendendo dubbio il rispetto della soglia prevista per le società di capitali ed il valore positivo comunque necessario anche in caso di *newco*. società di persone.

Per quanto concerne la necessità di un cospicuo patrimonio netto della beneficiaria preesistente, si possono intravedere due motivazioni.

Da una parte, la disponibilità delle suddette riserve potrebbe servire da salvaguardia per evitare annacquamenti di capitale, nel caso la valutazione positiva del ramo oggetto di scissione negativa dovesse in seguito risultare contraddetta.

Dall'altra, circola la tesi sull'utilizzo delle riserve in oggetto in compensazione del deficit patrimoniale immesso nel patrimonio della beneficiaria che, si ritiene, dovrebbe essere meno perentoria.

Infatti, nel caso dai più ritenuto imprescindibile di valore economico positivo del ramo scorporato, l'eventuale aumento di capitale sociale della beneficiaria (priva di azioni o quote della scissa) superiore rispetto al patrimonio netto attribuito, di segno negativo, richiede per prassi la redazione di una perizia giurata di stima ai sensi degli articoli 2343 e 2465 del codice civile, come si tratterà diffusamente in seguito.

Tale valutazione ufficiale del ramo scisso dovrebbe pertanto autorizzare l'aumento del valore delle attività, la diminuzione di quello delle passività o, se ricorrono i presupposti di legge, l'eventuale iscrizione dell'avviamento, come dispone il rinvio all'articolo 2504-bis quarto comma operato dall'articolo 2506-ter primo comma, e la posizione assunta dal principio contabile OIC 4 alle pagine 28 e seguenti, richiamate per le scissioni a pag. 60 dell'elaborato.

L'opinione in discorso viene confortata da alcune Massime notarili, tra cui la **n.72/2005 del Collegio Notarile di Milano**.

In questo senso perde quindi importanza la richiesta di ampie riserve nella beneficiaria di una scissione negativa con valore economico positivo, vista l'interpretazione di *asset* attribuita alla differenza tra valutazione prospettica del complesso scorporato e patrimonio netto contabile.

Diversa risulterebbe la conclusione qualora si ammettesse la legittimità di una scissione con valore economico anch'esso negativo, in cui l'utilizzo di

poste ideali del netto della beneficiaria per bilanciare l'iscrizione di un complesso con saldo contabile negativo appare convincente, vista l'assenza di un significato economico della suddetta differenza.

In definitiva, la scissione negativa con valore economico positivo del ramo scorporato, attestato da perizia giurata, consente l'emersione di plusvalori patrimoniali, per cui **dal punto di vista aziendalistico risulterebbe superfluo sia il requisito di beneficiaria preesistente sia la concomitanza di consistenti riserve di patrimonio netto.**

Resterebbero peraltro le perplessità segnalate, su un piano squisitamente giuridico, riguardo l'effettività del patrimonio netto della *newco* costituita in occasione di una scissione negativa.

La redazione della perizia di stima

Si è già anticipato che la redazione della perizia giurata prevista dagli articoli 2343 e 2465 del codice civile, rispettivamente per le società azionarie e per le società a responsabilità limitata, è **considerata obbligatoria da dottrina e prassi notarile** nella fattispecie di operazione straordinaria in esame, in specie qualora la controprestazione consista in assegnazione di quote o azioni della beneficiaria di nuova emissione, così da assicurare i terzi sulla consistenza dell'incremento di capitale sociale.

In ipotesi di annullamento di partecipazione totalitaria della beneficiaria nella scissa, si ritiene sufficiente al più anche una valutazione non asseverata, resa ovviamente da soggetto qualificato, risultando un'operazione di riorganizzazione interna di un gruppo e, conseguentemente, in assenza di concambio tra titoli delle società coinvolte.

Si noti anche che, nella particolare tipologia di scissione parziale con quote o azioni da annullare, è richiesta la valutazione del capitale economico di entrambe le società.

Infatti, in tale eventualità la partecipazione della beneficiaria nella scissa deve rimanere parzialmente iscritta a fronte del complesso aziendale non scorporato, e la percentuale dei titoli da eliminare consegue proprio dal rapporto tra il valore della divisione ricevuta, che richiede l'annullamento, e quelle rimaste, secondo quanto ritenuto dalla dottrina e prassi maggioritarie.

Si segnala, inoltre, che il valore del capitale economico da peritare non va confuso con la configurazione di **capitale effettivo** richiesta quale limite alla responsabilità di ciascuna società, per i debiti degli altri rami,

dall'articolo 2506-quater comma 3 del codice civile e, nelle ipotesi previste, dall'articolo 2506-bis terzo comma, determinato secondo le raccomandazioni del principio contabile OIC 4 paragrafo 4.1.2 a pag. 54 nella nota 25.

Per inciso la posizione della giurisprudenza di merito, sulla necessità della perizia in oggetto nella scissione in generale, appare non consolidata⁴.

Ci si può domandare, nel caso specifico della scissione negativa, quale sia il momento in cui redigere la stima, fra le diverse fasi in cui si articola il procedimento legale dell'istituto.

Certamente **il documento dovrebbe costituire un allegato del progetto di cui all'articolo 2506-bis del codice civile**, così da dimostrare ai soci delle società interessate ed ai terzi in genere la legittimità dell'operazione.

Nondimeno risulta opportuno che l'organo amministrativo della beneficiaria disponga una **ricognizione peritale sulla persistenza del requisito del capitale economico positivo** del ramo scisso anche in prossimità dell'atto di scissione, che può stipularsi sovente a distanza di parecchi mesi rispetto alla prima valutazione eseguita.

Come sopra precisato, la stima riveste anche la funzione di interpretare la natura della differenza tra valore economico positivo e patrimonio netto contabile negativo del ramo oggetto di scissione, legittimando l'allocazione tra i valori dell'attivo (in aumento) o del passivo (in diminuzione), slegata peraltro dalla eventuale valutazione di ciascun elemento presente in perizia

Va precisato che l'entità della stima rappresenta il limite massimo del valore complessivo attribuibile dalle parti all'unità scorporata, in analogia con la determinazione del capitale economico aziendale eseguite nell'ambito di altre gestioni straordinarie.

Sul piano della valutazione, gli studiosi hanno chiarito che la vera radice del valore economico dell'impresa, o di sue parti, risiede nei **profili qualitativi caratteristici**, dedotte le minacce che gravano sulla combinazione produttiva.

Tali aspetti possono risultare interni o esterni all'azienda.

Ci si può riferire, a titolo di esempio, alle capacità dell'imprenditore, alla preparazione del *management*, alla coesione e specializzazione delle

⁴ Sull'incertezza regnante in dottrina ed in giurisprudenza circa la necessità della relazione di stima ex articoli 2343 e 2465 c.c. nelle varie tipologie di scissione, al di là della previsione normativa di cui all'articolo 2506-ter terzo comma, che richiama l'articolo 2501-*sexietes* ultimo comma, cfr. G. Cremona, P. Monarca, N. Tarantino, *Manuale delle operazioni straordinarie*, Ipsoa, IV Edizione, 2009, pag. 213 e note ivi indicate.

Probabilmente la questione suscita anche poco contenzioso, una volta redatta comunque la perizia.

maestranze, all'efficacia della rete distributiva, alla forza propulsiva del marchio, al valore dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, a vantaggi derivanti dalla normativa di settore, alla localizzazione favorevole per alcune aree funzionali, quanto alle qualità; a rigidità del ciclo produttivo con conseguente aumento dell'alea sul reddito prospettico, allo spessore della concorrenza, allo stadio declinante di vita dei prodotti o servizi realizzati, all'elevata imposizione tributaria, quanto alle minacce.

Nell'ottica prospettica della valutazione di azienda, inoltre, questi elementi dovrebbero apprezzarsi nella loro evoluzione futura, più che nella dinamica attuale.

Le sintesi numeriche delle *performances* aziendali risultano, logicamente, la conseguenza dell'interazione dei suddetti fattori.

Di conseguenza, la ricostruzione del valore dell'impresa, o di una sua divisione, mediante l'applicazione dei criteri di valutazione conosciuti dovrebbe essere temperata dalla considerazione dei profili e delle minacce presenti nella combinazione produttiva analizzata, così da approfondire l'attendibilità del capitale economico e, nel caso, rettificare la sua misura.

Per quanto concerne gli specifici metodi valutativi applicabili, si rileva che da tempo gli aziendalisti hanno manifestato la preferenza per i procedimenti fondati sull'attualizzazione dei risultati prodotti dalla gestione, sia in termini economici che finanziari.

Infatti, la finalità più contingente dell'impresa è proprio il conseguimento di un *output* in grado di far fronte ai fattori produttivi impiegati, inclusi quelli figurativi come l'interesse di computo sul capitale di proprietà, apprezzati nella loro dinamica economica o finanziaria.

Gli altri scopi aziendali, associati ad esempio ad esigenze dell'ambiente in cui si opera o della forza lavoro, sviluppano diverse configurazioni di valore, peraltro non facili da determinare, che esulano dalla presente analisi.

Quindi i criteri di valutazione considerati più razionali si basano sui flussi prospettici economici o monetari, mentre da questo punto di vista sembrano meno appaganti i metodi impostati sulla stima analitica a valore corrente degli elementi patrimoniali attivi e passivi.

In effetti, l'obiettivo fisiologico dell'azienda non è certamente quello di realizzare direttamente i singoli *asset* disponibili, con estinzione dei debiti presenti.

Tuttavia tale metodo può essere prediletto quando i flussi prodotti sono di difficile determinazione o di scarsa rilevanza.

In ogni caso, qualsiasi criterio prevede la stima autonoma dei cosiddetti “*Non operating asset*”, investimenti occasionali o duraturi di liquidità eccedente non pertinenti alla gestione caratteristica svolta dall’azienda.

In definitiva, quindi, la dottrina ha definito la classificazione dei metodi valutativi di aziende in patrimoniali, economici, finanziari o misti, ciascuno con alcune varianti, oltre a criteri empirici che prendono spunto da transazioni similari già eseguite⁵; nella prassi viene peraltro prediletta l’adozione di due metodologie, con la seconda funzionante da verifica dei risultati raggiunti.

Va aggiunto che il valore del capitale economico determinato con l’applicazione dei suddetti procedimenti, rappresentando una misurazione sulla base dei dati prospettici conosciuti, richiede un’integrazione in presenza di eventuali opzioni favorevoli a disposizione dell’impresa, che esprimono possibilità di incrementare l’economicità aziendale al verificarsi di eventi particolari.

L’introduzione di questi elementi nella determinazione del valore si rivela opportuna soprattutto in quelle imprese caratterizzate da aspetti di incertezza gestionale.

A questo proposito si possono individuare opzioni di sviluppo in settori promettenti benché rischiosi, opzioni di abbandono conveniente dell’attività svolta (in senso assoluto o mediante riconversione), opzioni di differimento nel tempo di esclusivi vantaggi competitivi, opzioni di flessibilità collegate alla duttilità operativa degli investimenti effettuati⁶.

E’ appena il caso di precisare che il suddetto incremento di valore, spesso rimesso alla sensibilità professionale del perito, non è richiesto qualora la stima dei parametri utilizzati nell’ambito dei metodi valutativi tenga già conto di siffatte opportunità.

Infine, il valore economico come sopra determinato va assoggettato al confronto **con il capitale di liquidazione**, frutto dell’ipotetica vendita a stralcio dei singoli beni trasferibili a terzi, anche in blocco o in sub-sistemi aziendali, e dell’estinzione dei debiti presenti: tale configurazione del patrimonio costituisce in ogni caso il limite minimo da assegnare alla stima, in quanto dovrebbe designare una somma ragionevolmente alla portata del cedente.

⁵ Per uno studio dei metodi di valutazione delle aziende si rinvia, per tutti, a Guatri, *La valutazione delle aziende*, Egea, 1990.

⁶ La classificazione è ispirata dallo studio di M. Lacchini - R. Trequattrini, *La valutazione delle aziende coinvolte nelle procedure di amministrazione straordinaria ex d.lgs. 270/1999: profili caratteristici e proposte innovative*, Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, marzo-aprile 2003, pagg. 151-161, consultabile anche per gli algoritmi di calcolo delle opzioni.

Nelle scissioni in genere, la problematica della valutazione si presta ad un'impostazione di tipo differenziale più che alla considerazione del ramo interessato in modo autonomo.

Infatti, la stima delle unità scorporate, o di quelle rimaste alla scissa in caso di assegnazione non proporzionale asimmetrica delle quote o azioni, non dovrebbe ignorare il diverso contesto in cui la divisione viene inserita, una volta completata l'operazione.

La situazione evocata è, peraltro, comune ad altre gestioni straordinarie, in cui si registrano integrazioni o sinergie di vario genere a seguito dall'unione di due o più aziende.

Peraltro una peculiarità della scissione è costituita dall'oggetto dell'operazione e, quindi della valutazione, costituito da un complesso aziendale di secondo livello, anziché dall'intera impresa.

Ciò introduce, fra l'altro, un ulteriore elemento di complessità valutativa, come emergerà nella trattazione che segue.

Dunque il primo aspetto che occorre rilevare concerne proprio la valutazione, più che del capitale economico del ramo scisso "*standing alone*", dell'apporto incrementale di valore arrecato nella nuova combinazione produttiva.

Il ragionamento in parola verte evidentemente sulle **scissioni per incorporazione**, note nella terminologia francese quali *scission fusion*.

In detti casi l'unità scorporata si compenetra con un'azienda esistente, per cui un approccio rigoroso alla tematica dovrebbe prevedere i seguenti momenti:

- 1) **Valutazione dell'impresa della società beneficiaria nello stato prima dell'operazione;**
- 2) **Valutazione dell'impresa della società beneficiaria nello stato dopo l'operazione;**
- 3) **Determinazione della differenza, che rappresenta il valore del ramo scorporato nella specifica situazione.**

La conclusione è stata spesso esemplificata con la formula matematica $3 + 2 = 6$, a dimostrazione di come un complesso aziendale assuma diverso spessore economico in vista di prossime unioni, anche fra l'altro per il possibile appannaggio delle opzioni operative sopra richiamate.

Questa impostazione consente altresì di indagare la convenienza dell'operazione in termini di creazione di valore, confrontando l'incremento sub 3) con il disvalore rilevato nella scissa secondo analogo procedimento.

Sulla problematica in esame incide anche l'eventuale cambiamento del soggetto economico, a seguito dell'operazione, con probabili ripercussioni sulla programmazione strategica aziendale.

Infatti proprio nelle scissioni per incorporazione, come anche in quelle non proporzionali, l'ipotesi in discorso può effettivamente verificarsi, a seguito della nuova struttura della compagine sociale della beneficiaria al termine dell'operazione o, nel secondo caso, per le percentuali delle quote o azioni attribuite ai diversi soci della scissa⁷.

Questa, come altre circostanze, può altresì deporre a favore dell'utilizzo di criteri diversi nelle stime sub 1) e 2).

Infatti, una nuova maggioranza societaria con obiettivo il consolidamento dell'azienda attraverso l'autofinanziamento, che avvicini imprenditori inclini al ritorno monetario immediato, potrebbe indurre a prescegliere metodi reddituali nella valutazione sub 2) e finanziari in quella sub 1), in ossequio alle direttive della dirigenza.

E' di tutta evidenza come siffatto procedimento è irto di difficoltà applicative, soprattutto considerando la prospettiva futura in cui riposa ogni metodologia di valutazione d'azienda.

Le maggiori congetture sono richieste nella valutazione sub 2), in cui occorre immaginare una configurazione patrimoniale piuttosto nebulosa al momento del deposito del progetto, ammesso poi che i dati contabili risultino revisionati.

Anche la stima sub 1) sconta una certa astrazione dalla realtà, in quanto rivolta ad un'impresa che non proseguirà autonomamente l'esercizio della propria attività.

Tutt'altro che semplice si presenta poi la costruzione di conti economici o rendiconti monetari prospettici, occorrente rispettivamente nei criteri reddituali e finanziari, qualora le unità suddivise in più beneficiarie o rimaste alla scissa risultino avvinte da legami operativi che rendano problematica l'individuazione di singole componenti (costi, ricavi, entrate, uscite) che si manifestano al livello della struttura societaria complessiva.

Si pensi, a titolo di esempio, al costo del *management* o di funzioni organizzate a livello centrale, quali la logistica, gli approvvigionamenti, ecc..

⁷ Valga, sull'approccio di tipo differenziale, quanto asserito da R. Macchioni, *L'operazione di scissione: un'analisi economico-aziendale*, Cedam, 1996, pagg. 127-129 e pagg. 151-152 note 66-67-68.

Per queste ragioni, che rendono la metodologia di applicazione proposta talvolta velleitaria oltrech  dispendiosa in termini di tempo, si preferisce nella pratica professionale procedere alla valutazione dei singoli rami di per se considerati.

Peraltro si osservi che alcune sinergie ipotizzabili in conseguenza del descritto mutamento del soggetto giuridico e/o economico possono convertirsi in valore attraverso l'analisi delle opzioni, di vario genere, accessibili.

Le considerazioni svolte valgono anche nel particolare contesto della scissione negativa, con le precisazioni di seguito proposte relative al caso in cui il deficit contabile del ramo scisso corrisponda ad una divisione in perdita.

Qualsiasi valutazione di rami di aziende in crisi deve essere preceduta da un'attenta ponderazione delle cause sottostanti e delle prospettive persuasive di *turnaround* nelle rimodellate condizioni gestionali, cos  da convincersi che l'impresa   comunque da reputarsi vitale.

In tali situazioni si rivela proficua l'individuazione delle eventuali opzioni disponibili; nello specifico, si ritiene possano ricorrere pi  di frequente opzioni di sviluppo e di flessibilit .

Inoltre, occorrer  prestare particolare attenzione al limite minimo della stima rappresentato, come sopra segnalato, dal capitale di liquidazione.

Aspetti contabili

Si passa ai risvolti contabili che caratterizzano l'operazione in commento, volgendo l'attenzione dapprima alla **societ  scissa**.

A fronte della fuoriuscita del complesso di beni con patrimonio netto negativo, il saldo avere della scrittura viene compensato con una riserva, secondo quanto contemplato dal principio contabile OIC 4 al paragrafo 4.3.3 di pag. 60 ed accettato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.12/E del 2009, in risposta ad un'istanza di interpello antielusivo.

Tale soluzione dimostra, sul piano contabile, l'arricchimento registrato dalla scissa a seguito dello scorporo, a cui non corrisponde peraltro alcuna movimentazione finanziaria positiva, cos  da rendere ardita la rilevazione di un ricavo.

D'altra parte, il maggior valore sul piano economico del ramo   appannaggio dei soci della societ , sotto forma di azioni o quote ricevute dalla beneficiaria (o annullamento di quelle detenute e, di conseguenza, apprezzamento delle altre gi  in circolazione).

Si veda il seguente esempio, concernente una scissione parziale di un unico compendio aziendale.

Tabella 1 – Stato Patrimoniale società scissa ante scissione

Stato Patrimoniale			
Attivo		Passivo e Patrimonio netto	
Attività per beneficiaria	150	Passività per beneficiaria	210
Altre attività	400	Altre passività	190
		Patrimonio netto	150
Totale a pareggio	550	Totale a pareggio	550

Scritture alla data di efficacia contabile della scissione:

Passività	210	
Attività		150
Riserva da scissione negativa		60

Tabella 2 – Stato Patrimoniale società scissa post scissione

Stato Patrimoniale			
Attivo		Passivo e Patrimonio netto	
Altre attività	400	Altre passività	190
		Patrimonio netto ante scissione	150
		Riserva da scissione negativa	60
Totale a pareggio	400	Totale a pareggio	400

Le diverse versioni dell'operazione (per incorporazione o a favore di nuova società, con possesso di partecipazione della beneficiaria nella scissa o meno) non presentano ripercussioni sulla scorporante e sul trattamento contabile descritto.

Per quanto concerne la/e **beneficiaria/e**, è invece indispensabile distinguere il caso di **possesso di partecipazione nella scissa** (da parte evidentemente di soggetto preesistente), **da quello in assenza di tale legame** (fattispecie che può ricorrere sia con *newco* che con incorporante).

L'eventuale mancanza di proporzionalità non influenza, viceversa, l'entità della controprestazione della beneficiaria (salvo la previsione di scissione asimmetrica, che interessa i titoli di tutte le parti dell'operazione, come sopra evidenziato), bensì la posizione dei soci della scissa.

La differenza tra la versione totale o parziale dell'operazione esplica, invece, effetti sulla numerosità delle società beneficiarie e richiede nel secondo caso, in concomitanza con la partecipazione nella scorporata, la

ricerca della percentuale dei titoli da annullare, secondo le modalità sopra accennate.

Si consideri l'ipotesi di scissione totale proporzionale con due beneficiarie preesistenti, di cui una in possesso dell'80% delle quote o azioni della scissa. Entrambi i rami scorporati presentano patrimonio netto contabile negativo e valore economico positivo.

Tabella 3 – Stato Patrimoniale società scissa ante scissione

Stato Patrimoniale			
Attivo		Passivo e Patrimonio netto	
Attività per beneficiaria X	100	Passività per beneficiaria X	180
Attività per beneficiaria Y	500	Passività per beneficiaria Y	660
		Deficit patrimoniale	(240)
Totale a pareggio	600	Totale a pareggio	600

Tabella 4 – Stato Patrimoniale società beneficiaria X ante scissione

Stato Patrimoniale			
Attivo		Passivo e Patrimonio netto	
Partecipazione nella scissa	250	Passività	100
Altre attività	150	Patrimonio netto	300
Totale a pareggio	400	Totale a pareggio	400

Tabella 5 – Stato Patrimoniale società beneficiaria Y ante scissione

Stato Patrimoniale			
Attivo		Passivo e Patrimonio netto	
Attività	2.200	Passività	1.500
		Patrimonio netto	700
Totale a pareggio	2.200	Totale a pareggio	2.200

Il valore economico del ramo scorporando nella beneficiaria X stabilito dal perito è pari a 170, mentre quello da inserire nella beneficiaria Y viene stimato 300.

Si passi ad analizzare le movimentazioni che interessano **la beneficiaria X** e, di conseguenza, le rilevazioni contabili richieste, avvalendoci per le modalità di iscrizione degli elementi trasferiti e per la comprensione della natura delle differenze di scissione delle previsioni dell'articolo 2504-bis quarto comma del codice civile, richiamato dall'articolo 2506-quater primo comma, del principio contabile OIC 4 e dalla posizione assunta dall'Agenzia delle entrate nella citata risoluzione n.12/E del 2009.

Occorre premettere che i soci della scissa, aventi diritto a ricevere la controprestazione a fronte del ramo scorporato che presenta valore contabile negativo pari ad 80, ma stimato nella misura positiva di 170, risultano essere la stessa X per l'80% e soggetti terzi per il 20%.

La società controllante sostituisce il costo di iscrizione della partecipazione di 250, da eliminare integralmente poiché la scissione è totale, con la corrispondente misura dell'80% del patrimonio netto contabile attribuito, e quindi $(80) \times 80\% = (64)$. Si profila, quindi, un disavanzo nel Dare sia per l'annullamento dei titoli per 250 che per l'ingresso di un'eccedenza complessiva di valori passivi per (64), che può essere interpretata quale plusvalore di attivo o minusvalore di passivo, sulla base della perizia eseguita.

La stessa beneficiaria, poi, ristora i restanti possessori delle quote o azioni della scissa aumentando il proprio capitale sociale per il 20% della valutazione economica del ramo, e quindi per $170 \times 20\% = 34$, da confrontare con l'analoga misura del patrimonio netto contabile negativo, pari a $80 \times 20\% = 16$. Si profila, anche in questo caso, un disavanzo nel Dare, a fronte dell'aumento di capitale sociale per 34 e dell'iscrizione di valori passivi eccedenti per (16), che rivela una sottovalutazione economica del ramo scisso, sulla scorta della relazione peritale.

Pertanto, si avrà:

Attività	100	
Disavanzo da annullamento (64+250)	314	
Disavanzo da concambio (16+34)	50	
Passività		180
Partecipazione nella scissa		250
Capitale sociale		34

Più snello appare il ragionamento che conduce alle scritture contabili della **beneficiaria Y**.

In questo caso, si rileva l'iscrizione degli elementi del ramo scorporato che presenta un patrimonio netto contabile negativo di 160.

Poiché l'unità aziendale ricevuta viene peritata al valore di 300, per il suddetto importo la società deve provvedere all'aumento del capitale sociale destinato ai soci della scissa.

Quindi emerge un'eccedenza in Avere sia per la contabilizzazione dei valori storici con somma algebrica negativa, pari a 160, che per l'emissione delle nuove quote o azioni per 300.

Si noti che l'80% dell'incremento di capitale sociale viene assegnato alla beneficiaria X, in qualità di socia della scissa, ancorché la sua

partecipazione sia annullata per far fronte all'altro scorporo. Se così non fosse, la minoranza del 20% acquisirebbe inopinatamente tutte le quote o azioni emesse dalla Y per il complesso aziendale in discorso, ricevuto da una società in cui tali soggetti detenevano la medesima percentuale.

Le scritture contabili risultano le seguenti:

Attività	500	
Disavanzo da concambio (160+300)	460	
Passività		660
Capitale sociale		300

L'importo di 460 del disavanzo da concambio deriva dai plusvalori di attività o minusvalori di passività sottesi alla perizia di stima, misurando la differenza tra il valore contabile netto negativo del ramo e la consistenza economica determinata.

Nelle tabelle 6 e 7 vengono presentate le situazioni contabili delle due società beneficiarie al termine dell'operazione.

Tabella 6 – Stato Patrimoniale società beneficiaria X post scissione

Stato Patrimoniale			
Attivo		Passivo e Patrimonio netto	
Attività dalla scissa	100	Passività dalla scissa	180
Altre attività	150	Altre passività	100
Partecipazione in Y	240	Patrimonio netto ante scissione	300
Disavanzo da annullamento	314	Capitale sociale di nuova emissione	34
Disavanzo da concambio	50	Riserva di scissione	240
Totale a pareggio	854	Totale a pareggio	854

La riserva di scissione per 240 viene iscritta dalla beneficiaria X in qualità di socio della scissa, per l'acquisizione delle nuove quote o azioni emesse dalla Y a fronte del relativo ramo ricevuto.

Per inciso, non sembra del tutto peregrina l'ipotesi di rilevare un ricavo in luogo della suddetta posta di patrimonio netto, in quanto si riceve un nuovo *asset* senza controprestazione diretta.

Peraltro, tale riserva non va confusa con eventuali avanzi da scissione frutto, ipoteticamente, della differenza tra il valore contabile di un'unità aziendale assorbita ed il minor ammontare del capitale sociale di nuova emissione riservato allo scopo (allineato al valore economico della divisione), interpretata in chiave di patrimonio netto.

Tabella 7 – Stato Patrimoniale società beneficiaria Y post scissione

Stato Patrimoniale			
Attivo		Passivo e Patrimonio netto	
Attività dalla scissa	500	Passività dalla scissa	660
Altre attività	2.200	Altre passività	1.500
Disavanzo da concambio	460	Patrimonio netto ante scissione	700
		Capitale sociale di nuova emissione	300
Totale a pareggio	3.160	Totale a pareggio	3.160

Infine, si vuole esemplificare un caso ricorrente nella pratica, in cui si conviene di regolare a credito o a debito tra le parti il diverso ammontare del patrimonio netto contabile al momento dell'efficacia della scissione rispetto ai valori inseriti nel progetto, a seguito delle rilevazioni conseguenti agli ordinari fatti gestionali.

Riprendendo i dati dello scorporo nella beneficiaria Y, si ipotizzi che il suddetto ramo presentava nell'ambito del progetto un deficit patrimoniale di (120), per un minor saldo delle passività pari a 40, e dunque un capitale netto superiore all'avvio dell'operazione

Pertanto, la Y riceve una divisione con un decremento contabile di 40, che le assicura un credito di pari importo nei confronti della scissa.

La scrittura diviene la seguente:

Attività	500	
Disavanzo da concambio (120+300)	420	
Crediti v/società scissa	40	
Passività		660
Capitale sociale		300

La struttura patrimoniale conseguente viene riepilogata nella tabella 8.

Tabella 8 – Stato Patrimoniale società beneficiaria Y post scissione

Stato Patrimoniale			
Attivo		Passivo e Patrimonio netto	
Attività dalla scissa	500	Passività dalla scissa	660
Altre attività	2.200	Altre passività	1.500
Disavanzo da concambio	420	Patrimonio netto ante scissione	700
Crediti v/società scissa	40	Capitale sociale di nuova emissione	300
Totale a pareggio	3.160	Totale a pareggio	3.160

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/societa-e-bilanci/2014-07-28/la-scissione-negativa-122726.php?uuid=AB22C6eB&refresh_ce=1

Si informa che il presente documento ha finalità divulgative e di orientamento generale e, sebbene le informazioni in esso contenute siano da ritenere corrette, non è sostitutivo e non costituisce attività di consulenza. Studio Palmeri Commercialisti non è responsabile per azioni intraprese sulla base del contenuto del presente elaborato. Pertanto l'impiego di queste informazioni è sotto la responsabilità, il controllo e la discrezione dell'utente.



www.studio-palmeri.it

BOLOGNA

Via delle Belle Arti, 8 (Palazzo Bentivoglio) 40126 Bologna ITALIA
Tel +39 051 220555 Fax +39 051 225479
bologna@studio-palmeri.it

IMOLA

Via Cavour, 47 40026 Imola (BO) ITALIA
Tel +39 0542 33448 Fax +39 0542 33384
imola@studio-palmeri.it

ROMA

Via Sabazio, 42 (scala A interno 3) 00186 Roma ITALIA
Tel +39 06 68307179 Fax +39 06 68891984
roma@studio-palmeri.it